



# **Gestione dei rapporti contrattuali e Covid-19**

Linee guida per le imprese

## **1. Premessa**

L'emergenza sanitaria che il nostro Paese è chiamato a fronteggiare ha determinato, determina e continuerà a determinare effetti diretti e indiretti sulle vite e le abitudini di tutti i cittadini.

La pervasiva diffusione del Covid-19, infatti, ha causato un forte rallentamento della produzione industriale e, in alcuni casi, il blocco nella distribuzione ed erogazione dei servizi.

Rilevanti ricadute si hanno, pertanto, sui rapporti commerciali per le imprese, i professionisti e, in generale, sui contratti in essere e su quelli da sottoscrivere.

Considerata la frenetica evoluzione degli eventi e delle disposizioni normative adottate dal Governo, può essere utile, dunque, disporre di un quadro di riferimento per affrontare con maggiore consapevolezza le conseguenze giuridiche correlate alla sopravvenuta alterazione della capacità contrattuale delle parti di eseguire o ricevere le prestazioni concordate.

In particolare, si fa riferimento alle ipotesi in cui:

- a) i contraenti potrebbero non essere più in grado di adempiere le obbligazioni contrattuali assunte o, comunque, di farlo entro i termini contrattualmente stabiliti;
- b) la parte a favore della quale dovrebbe adempiersi l'obbligazione non sarebbe più in grado di ricavarne utilità alcuna e potrebbe persino rifiutarla, invocando una sopravvenuta carenza di interesse.

## **2. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione**

Certamente appropriata alla situazione attuale è la fattispecie ricollegabile

all'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

L'emanazione dei provvedimenti governativi recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, infatti, rientra a pieno titolo nell'ipotesi di *factum principis*.

Gli ordini e i divieti emanati, per l'appunto, sono chiaramente estranei alla volontà dell'obbligato e non erano ragionevolmente prevedibili, secondo la comune diligenza, al momento della conclusione del contratto.

In forza di quanto detto, di seguito, verranno brevemente illustrate le fattispecie astrattamente configurabili scaturenti dall'emanazione dei suindicati provvedimenti.

### a) Sopravvenuta impossibilità definitiva

La sopravvenuta impossibilità definitiva di eseguire la prestazione ha come conseguenza diretta la circostanza per la quale il debitore non è responsabile per il proprio inadempimento. Pertanto, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la sua obbligazione si estingue ed il contratto si risolve di diritto ex art. 1463 c.c. senza bisogno di alcuna iniziativa di parte né di intervento del giudice che sarà, tuttavia, necessario in caso di contestazioni.

Per effetto di tale risoluzione, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata non può richiedere la controprestazione e, inoltre, deve restituire la prestazione già eventualmente ricevuta.

### b) Sopravvenuta impossibilità temporanea o parziale

L'impossibilità temporanea esclude la responsabilità del debitore per il

risarcimento del danno in caso di mora. Essa può inoltre comportare l'estinzione dell'obbligazione quando, a causa della dilazione dei tempi nell'esecuzione della prestazione, non può più ritenersi doverosa per il debitore o utile al creditore. Si precisa, tuttavia, che utilità per il creditore e obbligatorietà per il debitore devono intendersi l'uno in funzione dell'altro e pertanto, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, è necessaria una concreta comparazione degli interessi di entrambi i soggetti del rapporto, da compiersi considerando le due posizioni non già come ipotesi distinte ed autonome, bensì alla stregua degli interessi concorrenti che caratterizzano il rapporto nel suo complesso.

Per quanto concerne l'ipotesi di impossibilità parziale della prestazione, quando questa è divenuta solo parzialmente impossibile per una delle parti, in forza dell'art. 1464 c.c., l'altra parte ha diritto a una riduzione della controprestazione e, in taluni casi, può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. Tuttavia, perché possa trovare applicazione l'art. 1464 c.c. l'impossibilità deve essere: sopravvenuta alla conclusione del contratto; anteriore all'inadempimento ed alla mora; non imputabile al debitore; definitiva; riferita ad una prestazione infungibile e riguardante la prestazione stessa.

*E in ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse a ricevere la prestazione?*

Si badi, inoltre, che il debitore non può essere tenuto all'adempimento se è venuto meno l'interesse del creditore. In questo caso, se l'interesse del creditore viene meno definitivamente, il debitore non

risponde dell'inadempimento, essendo ormai estinta l'obbligazione.

In caso di estinzione dell'obbligazione a causa del venir meno dell'interesse creditorio, sul creditore incomberà l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al debitore, dovendo altrimenti rispondere delle spese dell'offerta e dell'eventuale custodia e conservazione della prestazione.

### **3. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta**

Parimenti adeguata per l'attuale situazione può rivelarsi l'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Secondo l'art. 1467 c.c., infatti, nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero differita, quando la prestazione delle parti è divenuta eccessivamente onerosa ed esula dall'alea normale del contratto, la parte debitrice può richiederne la risoluzione. Il creditore in favore del quale deve essere adempiuta l'obbligazione può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. È questo il caso della c.d. *reductio ad aequitatem*.

Le restrizioni contenute nei decreti varati dall'esecutivo rientrano a pieno titolo tra gli eventi straordinari e imprevedibili che vanno oltre la normale alea contrattuale. Ambito privilegiato di applicazione del suindicato rimedio contrattuale è quello delle locazioni commerciali. È opportuno precisare ancora che l'onerosità sopravvenuta non produce alcun effetto liberatorio automatico e il debitore per potersi liberare dalla sua obbligazione, senza incorrere in responsabilità per inadempimento, ha il solo rimedio di agire in giudizio per la risoluzione.

#### **4. La forza maggiore**

Nel quadro generale che si intende offrire in questa sede, un posto privilegiato va riservato alla disciplina dell'inadempimento contrattuale e dell'esimente della c.d. "forza maggiore", richiamata dall'art. 1218 c.c., secondo cui «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Le misure adottate dal Governo Italiano, possono chiaramente configurarsi come un evento di forza maggiore nella misura in cui assumano carattere ostativo alla esecuzione dei programmi contrattuali.

Le fonti sovranazionali regolano in modo esplicito le ipotesi di forza maggiore, al fine di prevedere l'esonero da responsabilità della parte inadempiente se il suo inadempimento è dovuto a un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo che non erano ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Il codice civile italiano, tuttavia, non contiene uno specifico articolo dedicato alle ipotesi di "forza maggiore". Invero, si tratta di una nozione ben presente nella prassi contrattuale. Per l'effetto, ove le parti abbiano indicato tra gli eventi costituenti causa di "forza maggiore" l'evento specifico dell'epidemia/pandemia al momento in corso, opera l'esimente da responsabilità della parte inadempiente poiché l'ipotesi è espressamente prevista. Si osserva, però, che qualora le parti non abbiano previsto in modo espresso detta clausola, la corrente situazione

straordinaria, con le conseguenti implicazioni in termini di prestazioni contrattuali, dovrà essere esaminata alla luce dei principi generali di forza maggiore, nonché del *factum principis*, sopra richiamato, al fine di verificare la reale ricorrenza dell'esimente in relazione alle prestazioni dovute.

Ad ogni modo, la parte che intenda avvalersi dell'esimente richiamata, soggiace all'onere di notificare all'altra parte il verificarsi dell'evento che si ritiene escluda la responsabilità, manifestando l'intenzione di avvalersi della clausola in questione, se prevista, finanche l'intenzione di risolvere il contratto per l'intercorso verificarsi della stessa. Al fine di esonerare sé stesso dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve quindi provare quei fattori specifici che da un lato, non siano riconducibili alla mancanza di diligenza che, in generale, è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di adempiere e, dall'altro, siano tali per cui alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo.

Si precisa, infine, che il momento nel quale la prestazione diviene impossibile rileva come evento liberatorio purché la causa impossibilitante sopravvenga nell'arco di tempo compreso tra la nascita dell'obbligazione e il termine per l'adempimento.

#### ***Come comportarsi?***

Il quadro appena tracciato ha un semplice valore informativo e non esaustivo.

Siamo al corrente delle difficoltà che gli operatori economici dovranno affrontare e che porranno delle sfide importanti. Sfide, talvolta nuove talaltra già conosciute.

I professionisti di ADLAW PARTNERS sono in grado di offrire il loro contributo altamente specializzato. Cionostante, ti consigliamo di far immediatamente presenti le tue difficoltà all'altra parte contrattuale. Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi approfondimento o chiarimento.

## Partners



**avv. prof. Giovanni Scala**  
*g.scala@adlawpartners.eu*



**avv. Carlo Petta**  
*c.petta@adlawpartners.eu*



**avv. Francesco La Fata**  
*f.lafata@adlawpartners.eu*

## Of Counsels



**avv. prof. Giampaolo Frezza**  
*g.frezza@adlawpartners.eu*



**avv. prof. Alfredo Terrasi**  
*a.terradi@adlawpartners.eu*

## Collaboratori



**dott.ssa Enrica Cibella**  
*e.cibella@adlawpartners.eu*



**dott. Dario Volo**  
*d.volo@adlawpartners.eu*